



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in
Economia e Commercio

L'AZIENDA E IL SUO TRASFERIMENTO

THE COMPANY AND ITS TRANSFER

Relatore:

Prof. Pietro Maria Putti

Rapporto Finale di:

Vittorio Punzo

Anno Accademico 2020/2021

L'AZIENDA E IL SUO TRASFERIMENTO

INDICE

INTRODUZIONE

1. NOZIONE D'AZIENDA

1.1. Elementi costitutivi

1.1.1. Beni aziendali e pertinenze

1.1.1.1. L'organizzazione

1.1.1.2. L'avviamento

1.1.1.3. L'insieme di beni e la loro proprietà

1.1.2. Proprietà dell'azienda e titolarità dell'impresa

1.2. RAMO D'AZIENDA

1.2.1. Caratteristiche nozionistiche

1.2.2. Identificazione del ramo d'azienda

2. IL CONTRATTO DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA

2.1. Natura, causa e oggetto del trasferimento

2.2. La forma e la pubblicità del contratto

2.3. Effetti del trasferimento d'azienda

2.3.1. Successione nei contratti

2.3.2. Crediti pregressi

2.3.3. Debiti pregressi

2.3.3.1. Venditore dell'azienda

2.3.3.2. Acquirente dell'azienda

2.3.3.3. Effetti dell'esistenza di debiti

2.3.3.4. Accollo dei debiti del venditore

2.3.3.5. Conoscenza del debito

2.3.3.6. Debiti di lavoro

2.3.4. RAPPORTO DI LAVORO

2.3.4.1. Dovere di informativa

2.3.4.2. Nuova disciplina civilistica

2.3.4.3. Deroga dalla normativa

2.4. Cessione di un ramo d'azienda

3. IL CASO FASTWEB

3.1.1.1. Differenze tra trasferimento d'azienda ed esternalizzazione

3.1.1.2. L'esternalizzazione

3.1.1.3. Fastweb e il trasferimento di rami d'azienda a Visiant e Huawei

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

SITOGRAFIA

INTRODUZIONE

In materia d'aziende, dottrine e giurisprudenza talvolta hanno creato e ricercato delle costruzioni definibili come non soddisfacenti se non contraddittorie, generando di conseguenza numerosi dubbi e contrasti.

Tali dubbi e contrasti inevitabilmente si ripercuotono sulla vita della azienda e, in particolare, su quello che è considerabile un suo vitale passaggio, come quello del trasferimento.

La pratica e la realtà del mondo dell'azienda danno luogo ad una moltitudine infinita di casi, che è difficile prevedere ed inquadrare in modo soddisfacente. Tale difficoltà è causata anche dal fatto che all'interno del concetto d'azienda sono incluse una notevole diversità di realtà che vanno dalle grandi aziende industriali alle piccole aziende commerciali e di servizi.

La materia dell'azienda rappresenta uno dei settori che si sono rilevati più impervi alla riflessione e al lavoro di costruzione sistematica del giurista.

Se si volesse cercare di individuare una ragione di fondo, tale da motivare la complessità dell'argomento e il conseguente dibattito che lo circonda, in aggiunta alla naturale impossibilità di prevedere la totalità delle casistiche esistenti, potremmo indicare la particolare natura della realtà rappresentata dalla nozione di "Azienda" come fonte principale di tale complessità.

Azienda che, come potremo osservare in questo elaborato, è considerato oggetto di diritti e di rapporti giuridici ma al contempo considerato un bene proiettato in una visione dinamica, quella dell'impresa, che all'azienda fa assumere connotati peculiari, diversi e mal conciliabili con la dimensione statica che è tipica di ciò che costituisce il mondo delle *res* giuridiche.

Questa sua caratteristica di "dinamismo" appare riflettersi anche nei negozi che hanno per oggetto l'azienda, come nel contratto di trasferimento d'azienda. Negozio traslativo di beni e diritti ma anche negozio mirato a consentire all'acquirente l'esercizio dell'attività imprenditoriale e produttiva.

È in questa prospettiva che ci concentreremo sull'analisi della nozione d'azienda. Analizzeremo quali sono gli aspetti fondamentali che ne vanno a definire il concetto giuridico e definiremo i beni, materiali e immateriali, che possono andare a comporre l'azienda.

Successivamente a tale analisi, seguirà lo studio del trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, della natura, della forma e della causa di tale negozio e di come interagisce con la struttura dell'azienda.

In conclusione, l'elaborato analizzerà un caso pratico: si analizzerà la cessione dei rami d'azienda compresi nel processo produttivo dell'azienda Fastweb S.p.A. con il fine di verificare la giusta applicazione della normativa a riguardo, portandoci indirettamente ad analizzare gli elementi che costituiscono l'illegittimo trasferimento di un ramo d'azienda e le dirette conseguenze che seguono l'irregolarità.

CAPITOLO 1

1. NOZIONE D'AZIENDA

1.1. Elementi costitutivi

La nozione dell'azienda ci viene offerta dall'art. 2555 del Codice civile. L'azienda viene definita come “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”.

Si tratta, tuttavia, di una definizione che, pur essendo molto chiara ed esplicativa, dà luogo ad un gran numero di problemi che occorre prendere in considerazione e risolvere, tanto più come premessa a tutto quello che si relaziona al trasferimento.

Si evince difatti, che il trasferimento, qualunque sia il modo in cui viene effettuato, non può non essere influenzato dalla configurazione giuridica del proprio oggetto.

1.1.1. Beni aziendali e pertinenze

L'azienda è costituita da beni corporali e incorporali organizzati per il raggiungimento di fini industriali o commerciali di lucro.

Queste attività richiedono l'allestimento di un apparato produttivo di più o meno ampie dimensioni, potenzialmente composto dai fattori più eterogenei quali beni immobili, materie prime, beni immateriali, sistemi informatici, macchinari, e via dicendo.

Queste risorse, una volta reperite, sono coordinate e messe a disposizione dell'imprenditore al fine di perseguire l'unitario obiettivo economico; è questa configurazione e apparato che viene definito “Azienda”, che quindi si configura come il complesso dei beni che l'imprenditore, che può assumere le vesti di una persona fisica o di un ente, organizza per l'esercizio dell'impresa.

1.1.1.1. L'organizzazione

È possibile ora evidenziare come, condizione essenziale per l'esistenza dell'azienda, è l'organizzazione dei beni ricondotta ad unità dalla comune destinazione economica ad opera dell'imprenditore per realizzare la finalità produttiva che egli si ripromette.

Ciò non implica necessariamente un'organizzazione complessa o notevole di mezzi, in quanto la dimensione dell'organizzazione stessa risulta rilevante solo per stabilire se il suo titolare si configura sotto il profilo di un imprenditore normale o un piccolo imprenditore.

Si evince quindi come fondamentale sia la caratteristica dell'organizzazione. È a tale elemento che fa riferimento anche la nostra giurisprudenza, quando individua tra i beni aziendali “un vincolo di interdipendenza e complementarità per il conseguimento di un determinato fine produttivo”.

Tale vincolo, dettato dalla caratteristica dell'organizzazione, è da intendersi come il coordinamento dei diversi elementi da parte dell'imprenditore. Essa non costituisce un bene a sé stante, né assume un valore economico in quanto tale, ma imprime una specifica destinazione a ciascuno di quei singoli elementi e consente di trarre dal complesso una utilità aggiunta che altrimenti sarebbe irrealizzabile. Alla base della sua attuazione vi è un progetto imprenditoriale sviluppato nella fase di formazione dell'azienda e che ne richiede una costante attività di mantenimento dell'efficienza produttiva.

Da queste osservazioni si deduce quindi che l'organizzazione aziendale si ha anche se gli elementi materiali dell'azienda sono dissociati l'un dall'altro, in quanto l'organizzazione dell'azienda non si identifica attraverso la localizzazione degli elementi materiali e l'azienda non può ritenersi disorganizzata come diretta conseguenza della diversa locazione dei beni che la compongono.

1.1.1.2. L'avviamento

Questo ulteriore elemento può essere considerato e definito come l'attitudine alla produzione di nuova ricchezza e alla maturazione di un reddito. A questo elemento, inoltre, la stessa disciplina del codice, concede, a determinate condizioni, di essere iscritto con il suo rispettivo valore economico nel bilancio dell'impresa.

Di fatto, è esattamente l'avviamento a costituire, anche da un punto di vista commerciale, il maggior valore del complesso rispetto alla somma di quelli che sono i singoli beni che lo compongono.

L'avviamento, pur non costituendo un bene dal valore facilmente determinabile in senso tecnico, rappresenta la "qualità" immanente ad ogni azienda, insuscettibile di essere ceduto separatamente da quest'ultimo; è definibile in questi termini il cosiddetto "avviamento oggettivo", cioè quella forma di avviamento che dipende da fattori intrinseci allo stesso complesso. Esempio ne sono il suo collocamento sul mercato o la sua obbiettiva efficienza nel processo produttivo aziendale.

Rimane invece estraneo e scollegato dalla nozione d'azienda "l'avviamento soggettivo", ossia quella componente che, al contrario dell'avviamento oggettivo, dipende dalle abilità e dalla reputazione personale dell'imprenditore.

È quindi evidente come può considerarsi esistente un'azienda, come complesso organizzato di beni destinato alla gestione produttiva, anche quando essa non sia completa, ossia quando per l'effettivo esercizio sia necessario l'apporto di altri beni.

In sostanza, si deve individuare l'esistenza dell'azienda quando, oltre alla ditta, un ufficio, un conto in banca, una serie di relazioni con enti e persone del mondo commerciale, è anche presente un avviamento, che rappresenta un requisito sintomatico dell'esistenza dell'azienda, rivelandone la potenzialità economica e costituendo altresì un fattore di valore economicamente apprezzabile e valutabile.

È chiaro quindi come pur non essendo un elemento essenziale per l'esistenza dell'azienda, l'avviamento rimane un fattore che può ricorrere o essere assente senza che la sua mancanza determini il venir meno dell'esistenza dell'azienda.

1.1.1.3. L'insieme di beni e la loro proprietà

L'azienda può comunque essere composta da un insieme assai variegato di beni. Dal punto di vista giuridico, ciascuno di essi conserva la propria autonomia e rimane dunque oggetto di una posizione giuridica indipendente da quella degli altri beni. C'è da dire infatti che non è necessario che l'imprenditore sia proprietario di ciascuno di essi; è determinato essere sufficiente la disponibilità di un titolo giuridico che permetta all'imprenditore di goderne pur non avendone la piena titolarità.

Appartengono di conseguenza all'azienda gli immobili, e più in generale i luoghi, in cui viene esercitata l'attività e che l'imprenditore conduce in forza di contratto di locazione, il marchio per il cui uso egli ha conseguito una licenza e i macchinari con contratto di leasing.

Il complesso di beni interno all'azienda è inoltre definibile come mutevole, in quanto la sua composizione è destinata a variare quotidianamente. Questa caratteristica è riconducibile al semplice e naturale ingresso costante di nuovi elementi, come l'acquisto di nuove materie prime, finalizzati allo sviluppo del processo produttivo, e al fisiologico bisogno di cedere il prodotto dell'attività aziendale individuabile nei prodotti finiti, nei macchinari obsoleti e in tutti i naturali output dell'azienda.

1.1.2. Proprietà dell'azienda e titolarità dell'impresa

Come già anticipato prima, fondamentale è il passaggio dell'individuazione della proprietà dell'azienda e dei suoi singoli beni e della titolarità dell'impresa.

La corte di Cassazione, nella sentenza del 9 novembre 1971, n. 3167 ha sostenuto che l'azienda, come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, pur rappresentando lo strumento indispensabile per l'attività dell'imprenditore, appartiene alla categoria degli oggetti di diritto, mentre

è l'imprenditore il soggetto che assume l'iniziativa ed il rischio dell'attività economica produttiva avvalendosi del complesso dei beni aziendali da lui organizzati.

Ne segue quindi che la titolarità dell'azienda può essere disgiunta dalla proprietà dei singoli beni destinati al funzionamento della stessa. Titolare dell'azienda nei fatti è colui che organizza e dirige ad un determinato fine produttivo o di scambio l'attività economica, assumendone il conseguente rischio inerente.

È giuridicamente possibile che tali cespiti e che tali beni, singolarmente presi, siano soggetti ad un regime giuridico diverso da quello dell'individuo o dell'ente che ne risponde, ed è, inoltre, possibile che il soggetto che ne risponde possa non essere il titolare dell'azienda, purché, tuttavia, abbia la disponibilità per un titolo che gli consente di destinarli al servizio dell'azienda.

La perdita della titolarità di un singolo elemento dell'azienda non determina un mutamento della posizione di cui il suo titolare ha goduto sino a quel momento in relazione al complesso organico di beni, poiché l'azienda costituisce una *universitas rerum* in virtù del nesso economico che ne investe tutti gli elementi costitutivi e quindi le sue vicende giuridiche che trascendono quelle dei singoli beni di cui risulta formata.

1.2. Ramo d'azienda

Coerentemente a quanto esposto precedentemente, diviene evidente la necessità di introdurre il concetto del ramo d'azienda. Questo elemento opera all'interno del complesso aziendale, con gradi di autonomia e organizzazione che vedremo poter essere più o meno elevati.

Di elevata importanza diventa l'analizzare quali sono i criteri, dettati dalla giurisprudenza italiana, che ci permettono di delineare i confini del ramo d'azienda, all'interno del complesso industriale, e quali sono le principali caratteristiche che ci permettono di individuarlo e distinguerlo dalla più generale e grande attività aziendale.

1.2.1. Caratteristiche nozionistiche

L'espressione ramo di azienda indica una parte dell'azienda connotata da specifiche caratteristiche.

Questo nuovo elemento va a collocarsi all'interno dell'azienda ed è definibile, secondo il legislatore all'articolo 2112 Codice civile, come «un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento»

In modo analogo, il legislatore comunitario parla di «entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

1.2.2. Identificazione del ramo d'azienda

Diviene chiaro quindi che due sono gli elementi caratterizzanti il ramo d'azienda: l'autonomia e l'organizzazione.

Per quanto riguarda il profilo dell'autonomia, si può dire che la porzione dell'attività economica considerata deve essere dotata di un'indipendenza tale da consentire l'esercizio dell'impresa anche a prescindere dall'inserimento del ramo d'azienda nel complesso aziendale.

La giurisprudenza, tuttavia, ha sottolineato come non sia esclusivamente necessario la presenza di una profonda interconnessione tra i vari processi produttivi. Di fatto, è riconosciuta la possibilità di parlare di ramo d'azienda anche nel caso in cui l'esercizio dell'impresa sia reso possibile da un'integrazione o da un apporto successivo da parte del cessionario.

Analizzando invece il requisito dell'organizzazione si evince come nella pratica, tale caratteristica si concretizza nell'esistenza di una serie di legami imprescindibili tra le attività dei lavoratori, di quella parte d'azienda, in modo tale che, solo tramite un'interazione reciproca delle rispettive funzioni, è possibile la produzione di una serie di beni e servizi specificatamente individuabili.

CAPITOLO 2

2. IL CONTRATTO DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA

La nozione del contratto di trasferimento d'azienda trova l'ambito della sua applicazione nell'art. 2112 Codice civile. In questo articolo il trasferimento è definito attraverso due nozioni chiave: l'esistenza di un'azienda e la presenza di un atto di trasferimento. L'esistenza dell'azienda, come argomento, è stato precedentemente trattato e ritroverà degli accenni nei prossimi capitoli per analizzare come questa entità si va a identificare nell'oggetto del contratto.

Trattazione di questo capitolo sarà invece l'analisi del negozio del trasferimento, della sua natura, forma e applicazioni all'interno del sistema giuridico italiano.

2.1. Natura, causa e oggetto del contratto

La disciplina della giurisprudenza dedicata all'azienda è orientata fondamentalmente verso la regolamentazione del momento circolatorio della sua proprietà.

La fattispecie principale è quella del "trasferimento della proprietà" sul complesso, ossia la cessione del fascio di eterogenee posizioni giuridiche facenti capo all'alienante su ciascuno degli elementi aziendali: trasferimento, dunque, rispettivamente della proprietà dei beni che gli appartengono, dei diritti reali o personali di godimento sui beni su cui vanti un diritto di usufrutto o di cui abbia la disponibilità in forza di un contratto di locazione.

Il trasferimento dell'azienda non costituisce un tipo negoziale autonomo, ma è una fattispecie trasversale ai diversi tipi contrattuali consueti, caratterizzata per il suo particolare oggetto.

A seconda dello schema prescelto dalle parti, può aversi una compravendita, una donazione, un conferimento in società dell'azienda ed altri possibili schemi, a cui si applica integralmente la rispettiva disciplina negoziale.

La specifica dell'oggetto si riflette poi sulla stessa causa del negozio, in quanto questo è tipicamente finalizzato ad immettere l'acquirente nel concreto contesto imprenditoriale servito dalla medesima: si tratta dunque di un sottotipo contrattuale, ma si spinge fino a comprendere l'introduzione nel contesto relazionale e di mercato dell'attività servita dall'azienda. Ed è questo specifico scopo che motiva l'integrazione della disciplina generale del tipo negoziale con le specifiche regole riferite a questo particolare caso.

È sufficiente che le parti convengano di trasferire l'azienda, identificandola in base ad elementi estrinseci, perché l'effetto negoziale traslativo coinvolga tutti i singoli elementi, che attualmente la compongono, a prescindere da una loro analitica elencazione. Tra l'altro, ciascuno dei beni aziendali, conservando la propria autonomia giuridica, può costituire oggetto di atti dispositivi indipendenti.

Non è impedito di fatto alle parti, che intendono trasferire l'azienda, di escludere dal trasferimento uno o più dei suoi beni; per far ciò, è tuttavia necessario che esse specifichino quali sono quelli destinati a restare in capo all'alienante

2.2. La forma e la pubblicità del contratto

Fino all'entrata in vigore della L.12 agosto 1993, n. 310, la necessità della forma scritta era stata messa in discussione da alcune pronunce giurisprudenziali, fatta naturale eccezione per i casi in cui nell'azienda erano compresi beni immobili per i quali era la sostanza dell'atto che imponeva il ricorso alla forma scritta.

Con la sentenza 3713/1981, la Corte di Cassazione aveva affermato che la forma scritta non era necessaria per quei contratti che avessero avuto per oggetto il trasferimento della proprietà, o del godimento, di un'azienda posseduta da un piccolo imprenditore commerciale, il quale non è destinatario dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Si evince quindi come tale disposizione interessasse artigiani, piccoli commercianti e più in generale tutti coloro che esercitano

un'attività professionale organizzata prevalentemente con l'apporto di lavoro proprio e dei componenti della loro famiglia.

Inoltre, è da evidenziare la natura della forma libera del negozio traslativo dell'azienda, fuorché non sia richiesta, dalla natura del contratto stesso, come nel caso di una donazione d'azienda che richiede la forma dell'atto pubblico, e fermo stando le solennità necessarie per il trasferimento di singoli beni aziendali.

Ciò significa che l'azienda non ha una propria legge di circolazione ed è assoggettata, dal punto di vista formale, allo statuto dei diversi tipi contrattuali attraverso cui può essere ceduta e dei diversi beni che la compongono. Devono quindi essere rispettate le prescrizioni pubblicitarie relative al trasferimento di ciascun bene, nello specifico la trascrizione nei registri immobiliari per gli immobili e quella presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi per i diritti di proprietà industriale.

Bisogna tuttavia evidenziare come l'articolo 2556 del Codice civile imponga la forma scritta "*ad probationem*", quando il contratto abbia ad oggetto aziende relative ad imprese soggette a registrazione. Dunque, la norma condiziona, alla redazione per iscritto, la possibilità per le parti contraenti di provare l'esistenza e il contenuto dell'atto, senza peraltro pregiudicarne la validità.

Continuando, si può evidenziare come l'articolo 2556 del Codice civile disponga poi che il contratto, redatto in forma di atto pubblico o per scrittura privata autenticata, deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio rogante e autenticante. Questa disposizione, promuovendo obiettivi di trasparenza in questo tipo di operazioni economiche, realizza non soltanto l'interesse, comune all'intero sistema pubblicitario imperniato sul registro delle imprese, dell'informazione al mercato, ma anche quello pubblico al contenimento dei rischi di riciclaggio del danaro frutto di attività illecite. Il presupposto per la sua applicazione è che il risultato sia redatto in una delle forme indicate, ma, nuovamente, tale requisito è posto non per la validità del negozio, ma solo al fine di permettere l'adempimento dell'obbligo di deposito; dunque, un contratto verbale o

privo di autenticità resta pienamente efficace e obbliga reciprocamente le parti a procedere alla sua riproduzione secondo le prescrizioni in esame, per l'assolvimento delle formalità pubblicitarie.

Soggetti all'obbligo di iscrizione sono i trasferimenti di qualsiasi azienda, purché almeno una delle due parti sia un imprenditore soggetto al medesimo obbligo. L'iscrizione è effettuata nel registro e nella sezione presso i quali è iscritto l'alienante a meno che solo l'acquirente sia soggetto a registrazione nel qual caso è effettuata nel registro presso il quale è iscritto quest'ultimo.

2.3. Effetti del trasferimento d'azienda

L'atto con il quale le parti convengono di trasferire l'azienda comporta il dover affrontare e trovare soluzioni a degli specifici problemi, relativi all'azienda interessata dall'operazione, che hanno per oggetto la successione nei contratti, la responsabilità del cedente, la responsabilità del cessionario, i crediti pregressi e i debiti pregressi.

2.3.1. Successione nei contratti

Con il contratto con il quale si dispone il trasferimento dell'azienda il nuovo proprietario è chiamato a succedere al precedente titolare in tutti quei rapporti che sono stati intrattenuti e concordati in precedenza. Questo principio subisce una deroga nel caso in cui si sia addivenuto ad una diversa pattuizione da quella precedentemente stabilita o nel caso in cui i contratti abbiano un carattere squisitamente personale i quali, pertanto, non possono manifestare la loro efficacia anche nei confronti del subentrante.

Il legislatore è preoccupato anche di tutelare la posizione del terzo contraente come da articolo 2558, 2° comma del Codice civile. Questi ha la possibilità di recedere dal contratto quando sussista una giusta causa di recesso o quando la decisione venga presa entro i 3 mesi successivi al ricevimento della notizia dell'avvenuto trasferimento d'azienda.

Verificandosi questa eventualità, l'alienante, è responsabile nei confronti del terzo per il risarcimento del danno.

Secondo il principio contenuto nell'art. 36 della L. 27 luglio 2014, n°102, il conduttore può sublocare l'immobile o cederlo in contratto di locazione anche senza aver ottenuto il preventivo consenso espresso dal locatore. L'operazione è ammessa a condizione che l'azienda venga ceduta oppure locata.

Il locatore deve essere reso edotto dell'operazione mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Questi ha la possibilità di opporvisi in presenza di gravi motivi non oltre il trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Il locatore, che nel caso di cessione non abbia liberato il venditore, ha la possibilità di agire contro questi quando il subentrante non rispetta le clausole connesse con le obbligazioni che sono state assunte.

2.3.2. Crediti pregressi

La posizione dei crediti pregressi è regolamentata dall'art. 2559 Codice civile.

L'azienda è un insieme di beni sia di tipo materiale che immateriale, da ciò consegue che comprende beni mobili ed immobili, beni immateriali (tra i quali è da includere anche l'avviamento), rapporti giuridici con il personale, debiti e crediti in quanto tale insieme di queste voci è finalizzato, congiuntamente, al raggiungimento di un determinato ed unitario scopo.

È ovvio che, in questo quadro, nel caso di trasferimento dell'azienda, il subentrante diventa il titolare dei rapporti relativi a tutto l'insieme dei beni, che costituiscono parte integrante della stessa, senza che sia necessario specificare il contenuto del contratto.

La cessione di crediti relativi all'azienda ceduta manifesta i suoi effetti nei confronti dei terzi a partire dal momento in cui è operante la forma di pubblicità di fatto che sopperisce alla mancata iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Il debitore che, in buona fede, ha effettuato il pagamento nelle mani del venditore è liberato da qualsiasi responsabilità.

2.3.3. Debiti pregressi

2.3.3.1. Venditore dell'azienda

L'art. 2560, 1° comma, Codice civile. dispone che il venditore non è liberato dai debiti relativi all'azienda ceduta, sorti in epoca precedente al trasferimento, a meno che i creditori non abbiano manifestato il loro consenso. Da questo principio discende, come conseguenza, che vendere un'azienda non implica attuare la contemporanea liberazione da responsabilità nei confronti dei debiti che il venditore ha assunto.

Il subentro dell'acquirente, attivato mediante la figura giuridica dell'accollo, di cui all'art. 1273 Codice civile, richiede necessariamente il consenso del creditore, il quale quest'ultimo può rifiutarlo quando ritenga di essere leso da un'attenuazione delle garanzie in precedenza offerte dall'alienante.

La disposizione si riferisce esclusivamente ai debiti che sono sorti in epoca anteriore alla stipulazione del contratto e non anche a quelli relativi a momenti successivi a questo evento. Di conseguenza l'alienante non risponde per i debiti che sorgono dopo l'avvenuta cessione, i quali, pertanto, vengono assunti solo ed esclusivamente dall'acquirente, nuovo proprietario dell'azienda.

2.3.3.2. Acquirente dell'azienda

Il 2° comma dell'art. 2560 Codice civile dispone che nel trasferimento di un'azienda commerciale l'acquirente è chiamato a rispondere del pagamento dei debiti che sono sorti in epoca anteriore al subentro a condizione che gli stessi risultino nei libri contabili obbligatori.

Il subentro in questa responsabilità discende, non dalla nozione di azienda di cui all'art. 2555 Codice civile, ma da un'espressa norma di legge a condizione della loro annotazione nella contabilità tenuta in ossequio alle prescrizioni di legge. Il principio offre una salvaguardia a favore dell'acquirente il quale, pertanto, è liberato da qualsiasi responsabilità per quei debiti dei quali non conosceva l'esistenza ed anche se relativi all'azienda. La prova contabile documentale rappresenta una tutela nei confronti di manovre fraudolente del cedente.

2.3.3.3. Effetti dell'esistenza di debiti

Qualora in contratto di cessione d'azienda vengono trasferiti anche i debiti, il prezzo di vendita subisce una decurtazione in quanto l'acquirente è chiamato a pagare questi oneri ad una persona diversa dal venditore.

La disposizione di cui all'art. 2560 Codice civile, tuttavia, non concede una liberazione di responsabilità ma rende le parti coobbligate nell'onorare i pregressi debiti. Questa norma opera essenzialmente nei confronti di debiti in clausole penali, inadempimenti contrattuali e rapporti tributari.

Il creditore, in altre parole, può rivolgersi anche nei confronti del venditore dell'azienda il quale, a sua volta, può rivolgersi in via di regresso nei confronti dell'acquirente. Fa eccezione il caso in cui il prezzo di cessione sia stato influenzato dall'esistenza del debito stesso. Alternativamente le ragioni possono essere fatte valere anche nei confronti del subentrante il quale, però, non può attivare il regresso verso il cedente a meno che questo debito non sia stato considerato al momento della stipulazione del contratto e più precisamente nella quantificazione del prezzo.

Le pattuizioni che considerano o escludono l'esperibilità del regresso delle parti non possono essere desunte da un esame del solo prezzo di vendita ma devono essere oggetto di un'esplicita pattuizione contenuta nel contratto di cessione.

2.3.3.4. Accollo dei debiti del venditore

Le parti possono convenire che nel contratto di cessione di azienda venga inserita un'apposita clausola secondo la quale il compratore si impegna ad effettuare il pagamento dei debiti contratti dal venditore anche se queste posizioni non risultano dalle scritture contabili obbligatorie.

Il trasferimento di questi oneri ha sempre il carattere di successione necessaria anche nell'ipotesi di inserimento della clausola di accollo dei debiti a titolo di prezzo da parte dell'acquirente.

È da ricordare che la procedura fallimentare è estesa anche nei confronti del venditore dell'azienda, relativamente ai debiti sorti in epoca anteriore al trasferimento, seppure il compratore si è assunto il compito di accollarsene il pagamento qualora i creditori non abbiano manifestato il loro consenso alla liberazione della responsabilità del cedente e questi non riesca a documentare il parere favorevole (art. 10 Legge Fallimentare).

2.3.3.5. Conoscenza del debito

Il compratore dell'azienda ha responsabilità per il pagamento dei debiti purché gli stessi siano inerenti all'azienda, sorti in epoca precedente all'acquisto dell'azienda o annotati nelle scritture obbligatorie.

La disposizione fa sì che lo stesso, per effettuare il pagamento, debba essere stato posto nella condizione di aver conoscenza dell'esistenza del debito, fatto rilevante soltanto qualora il documento comprovante l'obbligazione sia stato contabilizzato nei registri obbligatori

Da ciò si può dedurre che allo stesso non possa essere attribuita alcuna responsabilità nelle ipotesi di omessa annotazione del debito, omessa tenuta della contabilità o di una irregolarità sostanziale della contabilità.

Tra l'acquirente ed i creditori sussiste un conflitto di interessi. Infatti, il primo non vuole essere chiamato ad adempiere al pagamento di debiti non conosciuti mentre i secondi non vogliono essere privati delle loro garanzie.

Il legislatore, per cercare di tutelare le opposte esigenze, ha ritenuto necessario introdurre un mezzo di prova legale della conoscenza del debito facendo riferimento alle sole scritture contabili obbligatorie ed escludendo altri tipi di ricerca o di prova.

Tuttavia, la responsabilità è da considerarsi operante anche quando, pur in assenza di un'esplicita clausola contrattuale, le parti abbiano convenuto un prezzo di vendita dell'azienda inferiore, in quanto è stato influenzato dalla conoscenza, che lo stesso acquirente aveva, di uno o più debiti anche se non contabilizzati.

2.3.3.6. Debiti di lavoro

L'art. 2112 Codice civile dispone che nel caso di trasferimento d'azienda, il contratto di lavoro continua con l'acquirente. Inoltre, il dipendente conserva i diritti acquisiti fino al momento in cui è avvenuta la cessione e l'acquirente è obbligato, in solido con l'alienante, per tutti i crediti che il dipendente vantava al momento della cessione, sempre a condizione che il primo ne abbia avuto conoscenza.

La regola subisce una deroga, relativamente alle prime due condizioni, qualora il venditore abbia dato la disdetta in tempo utile.

La responsabilità nei confronti dei dipendenti è operante quando il rapporto di lavoro è conosciuto, attraverso scritture in libri contabili, anche se non obbligatori, scritture in libretto di lavoro e in caso la conoscenza del debito sia da parte dell'acquirente. È da ricordare che nel libretto di lavoro devono essere annotate la qualifica professionale del lavoratore, l'ammontare della retribuzione e la data di assunzione e di cessazione del rapporto. Tuttavia, questo documento non rappresenta una fonte di conoscenza del credito del dipendente ma può solo essere qualificato come elemento di prova.

La responsabilità dell'acquirente è soltanto eventuale quando il rapporto di lavoro sia stato estinto, prima della cessione dell'azienda, e delle ragioni creditorie siano rimaste ancora aperte.

Ben differente è la condizione qualora il rapporto di lavoro continui con l'acquirente. Infatti, in caso le obbligazioni siano sorte successivamente alla stipulazione del contratto restano acquisite soltanto dal subentro nell'azienda, se sorte anteriormente la stipula, obbligano la parte acquirente con quella venditrice al rispetto delle suddette obbligazioni.

2.3.4. RAPPORTO DI LAVORO

2.3.4.1. Dovere di informativa

In materia di trasferimento d'azienda, l'art. 47 della L. 29 dicembre 1990, né ha modificato il contenuto nell'art. 2122 Codice civile, prevedendo a carico del cedente degli obblighi in materia di informazione.

Qualora il trasferimento abbia per oggetto un'azienda in cui sono occupati più di 15 dipendenti, non solo l'alienante ma anche l'acquirente sono obbligati a dare comunicazione scritta. L'obbligo di informazione, che deve essere rispettato almeno 25 giorni prima della data convenuta, ha per destinatarie le rappresentanze sindacali costituite a norma dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) nelle unità produttive interessate dalla cessione, nonché le rispettive associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite dell'associazione sindacale alla quale è stata fatta l'adesione o è stato conferito il mandato.

Più in particolare, la comunicazione informativa deve indicare non solo i motivi del trasferimento dell'azienda ma anche le conseguenze che dall'operazione derivano per i lavoratori con riferimento agli aspetti giuridici, economici e sociali e le eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori.

Nel caso in cui le rappresentanze sindacali aziendali non siano presenti, la comunicazione ha per destinatarie le associazioni di categoria aderenti alle Confederazioni che sul piano nazionale siano maggiormente rappresentative.

Le rappresentanze sindacali aziendali (o i sindacati di categoria), entro sette giorni dal ricevimento della nota informativa, possono chiedere, per iscritto, un esame congiunto dell'operazione. L'alienante e l'acquirente non possono sottrarsi a tale obbligo, che deve essere rispettato entro, al massimo, sette giorni, dalla data di ricevimento della richiesta. È da sottolineare il fatto che il mancato rispetto di

dare corso alla richiesta comporta, sia per l'alienante che per l'acquirente l'addebito di condotta antisindacale secondo i lineamenti individuati all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La consultazione si intende comunque esaurita qualora siano decorsi dieci giorni dal suo inizio senza che le parti abbiano raggiunto un accordo.

A tale proposito è da segnalare che il presupposto della condotta antisindacale va individuato soltanto nel caso di mancata convocazione delle parti per procedere all'esame in forma congiunta ma non anche, paradossalmente, in mancato invio della nota informativa che, in effetti, rappresenta il volano della procedura.

Il quadro normativo è abbastanza discutibile in quanto le trattative tra le parti vengono sottratte alla condizione di riservatezza per allargarsi anche alla componente sindacale con il pericolo che l'iter burocratico previsto in via legislativa possa pregiudicare non solo la trattativa ma anche gli interessi delle aziende.

2.3.4.2. Nuova disciplina civilistica

Verificandosi l'ipotesi di trasferimento dell'azienda, il preesistente rapporto di lavoro continua con l'acquirente per cui il lavoratore conserva tutti i diritti già acquisiti in precedenza.

Le parti contraenti, cioè il venditore e l'acquirente, sono obbligati in maniera solidale relativamente a tutti i crediti che il lavoratore aveva maturato fino al momento in cui si è verificato il trasferimento dell'azienda. Tuttavia, è da segnalare che il dipendente può liberare l'alienante dalle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro soltanto ricorrendo alle procedure indicate agli artt. 410 e 411 Codice di procedura civile.

Il compratore è obbligato ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi, anche se di carattere aziendale, in vigore al momento del trasferimento dell'azienda fino alla loro scadenza, salvo il caso in cui siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Anche se l'operazione di trasferimento dell'azienda non costituisce di per sé il motivo di licenziamento, è da segnalare che l'alienante è titolare della facoltà di esercitare il recesso secondo la normativa in materia di licenziamenti.

2.3.4.3. Deroga dalla normativa

La nuova normativa (art. 47, 5° comma, L. 29 dicembre 1990, n. 428) ha modificato le precedenti disposizioni. Più in particolare la possibilità di applicare l'art. 2112 Codice civile. È esclusa per le operazioni di trasferimento d'azienda qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. aziende o unità produttive per le quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, 5° comma, lett. c, della L. 12 agosto 1977, n. 675;
2. imprese nei confronti delle quali sia stata fatta dichiarazione;
 - a. di fallimento;
 - b. di omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione di beni;
3. imprese nei cui confronti sia stato emanato il provvedimento:
 - a. di liquidazione coatta amministrativa;
 - b. di sottoposizione all'amministrazione straordinaria nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o cessata e nel corso della consultazione preventiva sia stato raggiunto un accordo in merito al mantenimento, anche se soltanto parziale, dei livelli occupazionali.

Si tratta, quindi, di fattispecie correlate ad una situazione di obiettiva e sostanziale difficoltà economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda per le quali il rapporto di lavoro continua con l'acquirente in deroga all'art. 2112 Codice civile, a meno che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. In altre parole, viene fatta salva la possibilità che l'accordo raggiunto in sede di consultazione possa prevedere condizioni più favorevoli per il personale. Sempre in tale sede le parti possono convenire che non tutti i dipendenti passino a prestare i loro servizi presso l'acquirente per cui la parte eccedente può continuare a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

Inoltre, i lavoratori che sono esclusi dall'accordo, cioè quelli che non continuano il rapporto con l'alienante né passano sotto la direzione dell'acquirente, hanno il diritto di precedenza nelle assunzioni che dovessero essere effettuate dall'azienda ceduta entro un anno dalla data dalla quale ha effetto l'operazione. Nei confronti di tali lavoratori assunti, successivamente al passaggio della gestione ma entro il limite temporale previsto dalla norma o concordato nell'accordo, non trova applicazione l'art. 2112 Codice civile, per cui il rapporto di lavoro che si va ad instaurare è da considerare a tutti gli effetti, come rapporto di nuova costituzione.

2.4. Cessione ramo d'azienda

Quando si parla di cessione di un ramo d'azienda, si deve intendere un conferimento che ha per oggetto non un singolo elemento patrimoniale o una semplice pluralità di beni, ma uno specifico complesso di beni e rapporti organizzati al fine di esercitare un'attività imprenditoriale svolta fino al momento del trasferimento dal soggetto che la conferisce.

Si considera quindi trasferimento la cessione di ramo che abbia una propria autonomia organizzativa e funzionale rispetto all'impresa precedente, anche se una volta inserite nell'impresa cessionaria rimangano assorbite, integrate e riorganizzate nella più ampia struttura di quest'ultima e quando al nuovo soggetto non passi tutta l'attività svolta dal titolare precedente ma solo quella imputata ad un'autonoma unità organizzativa e produttiva.

Il requisito dell'autonomia funzionale non deve più preesistere al momento del trasferimento ma deve essere verificato dal cedente e dal cessionario al momento dell'operazione a condizione che il ramo d'azienda ceduto risulti idoneo ad esercitare l'impresa anche tramite successiva integrazione di risorse e mezzi.

Il requisito della preesistenza, vigente sino alla modifica introdotta dall'art. 32, co. 1, D.lgs. 276/2003, impediva al cedente di interrompere i rapporti di lavoro in essere con gli addetti ad un'articolazione aziendale costituita.

È quindi "ramo d'azienda" ciò che l'imprenditore cedente e l'imprenditore cessionario insieme, indicano come tale al momento del trasferimento, purché sia conservata la sua identità nel passaggio della proprietà.

In definitiva la cessione di un ramo d'azienda si concretizza quando si pone in atto un trasferimento parziale dell'organizzazione produttiva funzionalmente in grado di sostenere un'azione imprenditoriale unica da parte del cessionario, di un ramo dell'azienda originaria.

Questo tipo di conferimento può essere realizzato da tutte le società giuridicamente costituite tranne che dalle società semplici.

L'unico caso che non si configura in questa ipotesi è quello che riguarda il passaggio per eredità di un'azienda che sia successivamente conferita in una società per esercitarla.

CAPITOLO 3

3. IL CASO FASTWEB

3.1. Differenze tra trasferimento d'azienda ed esternalizzazione

Abbiamo visto nei capitoli precedenti come l'imprenditore di fatto sia libero di organizzare nel modo che ritiene più consono la sua impresa e la sua azienda, anche con opere di divisione e frammentazione aziendale. È naturale conseguenza di questa libertà dell'imprenditore, il maggior grado di insicurezza e incertezza che grava sui lavoratori dell'azienda nel momento in cui sono interessati da questi fenomeni.

È in questa prospettiva che diviene necessario fare chiarezza ed essere capaci di determinare le differenze fra i due principali fenomeni di frammentazione che possono interessare l'impresa, l'azienda e i lavoratori delle stesse. Tali eventi sono il trasferimento d'azienda e l'esternalizzazione.

Della prima abbiamo già trattato approfonditamente nei precedenti capitoli. È importante ora soffermarsi brevemente sull'esternalizzazione.

3.2. L'esternalizzazione

L'esternalizzazione è quella attuale tendenza ad adottare un'organizzazione imprenditoriale decentrata o, appunto, esternalizzata in cui le operazioni dirette sono riservate alle sole attività principali, definibili come core business, e tutte le altre attività sono esternalizzate, comprese quelle destinate ad essere svolte nei locali della ditta appaltatrice.

Dal punto di vista sociale, la frammentazione delle organizzazioni imprenditoriali ha portato all'aumento delle piccole imprese, che ha un impatto negativo sull'economia, sulle organizzazioni sindacali e sulla tutela dei lavoratori.

Le forme giuridiche per implementare l'esternalizzazione o la produzione decentrata sono:

1. la somministrazione, l'imprenditore affida ad altri il reclutamento, la formazione e la gestione della forza lavoro, in questo modo gli imprenditori eludono l'art. 2094 c.c., sottraendosi da responsabilità connesse alla fruizione dei servizi di lavoro;
2. l'appalto, l'imprenditore affida al contraente l'esecuzione dei servizi richiesti dall'impresa così da stabilire rapporti di lavoro e di servizio con gli appaltatori;
3. Il trasferimento d'azienda, si verifica quando l'attività da trasferire, originariamente gestita dall'impresa, viene poi recuperata attraverso un contratto di appalto con il cessionario della parte di azienda trasferita.

3.3. Fastweb e il trasferimento di rami d'azienda a Visiant e Huawei

Nella casistica del trasferimento messo in atto da Fastweb S.p.a., il settore della sua azienda interessato è stato quello dei call center, in cui si è registrata una forte perdita di posti di lavoro in Italia, con conseguente incremento di tali attività in Stati esteri, quali l'Europa dell'Est, il Sud America e la Cina.

La società di telecomunicazioni di fatto ha proseguito ad effettuare un trasferimento del ramo d'azienda del call center senza che però vi fossero i presupposti che abbiano analizzato nei precedenti capitoli. I risultati di questa azione sono stati sentiti soprattutto dai circa settecento lavoratori che operavano in quel ramo. Lavoratori che si sono stati coinvolti e che hanno visto le loro posizioni compromesse e che quindi non hanno esitato a fare ricorso a vie legali per risolvere la loro nuova precaria situazione.

Di fatto il Tribunale di Napoli, s.n. 10286/2015, decidendo sulla cessione di ramo di azienda costituito dal *Customer Care*, ha accolto il ricorso dei lavoratori per l'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 2112 c.c. ovvero della cessione di una effettiva articolazione di azienda e non di una sua porzione e di conseguenza della mancanza dell'autonomia funzionale del ramo ceduto.

Come motivato dal tribunale: ¹«La lettura dell'art. 2112 c.c., effettuata in coerenza con il diritto comunitario che scaturisce dalle sentenze della Corte europea, consente di giungere alle seguenti conclusioni: se l'azienda richiede per la sua attività mezzi produttivi consistenti (macchine, attrezzature ecc.), il trasferimento presuppone il passaggio ad un nuovo imprenditore sia degli apparati, sia del personale addetto. Solo per quelle produzioni dove l'elemento del personale ha rilievo determinante, il trasferimento di un gruppo di lavoratori che svolgano stabilmente un'attività comune può costituire l'ipotesi normativa prevista dall'art. 2112 c.c. ed a condizione, peraltro, che i dipendenti trasferiti svolgano attività coordinate ed organizzate tra loro. La necessità del vincolo organizzativo tra i dipendenti scaturisce indirettamente, nelle decisioni della Corte, dal riferimento all'attività comune stabile ed alla necessità di riassumere lavoratori che, per numero e competenze, siano in grado di proseguirla. Non è possibile, dunque, trasferire dipendenti che non siano tra loro legati da esigenze di organizzazione del lavoro e dell'attività produttiva».

Ancora, «Venendo all'analisi della fattispecie di cui è causa, si ritiene che i principi di diritto indicati inducano ad escludere la legittimità della cessione del ramo di azienda intervenuta tra Fastweb e Visiant Next, siccome avente ad oggetto una serie di attività prive di autonomia funzionale, ritagliate nell'ambito del più ampio servizio della *B.U. Customer Care Residential*, in assenza di una propria autonomia organizzativa. Dunque, è di tutta evidenza che oggetto di cessione non è stata l'intero servizio della *C.C. B.U. Residential* per come risultante dalla riorganizzazione del 2011, essendo rimaste fuori una serie di funzioni, in particolare, quelle del *Customer Loyalty*, in cui tra l'altro è confluita l'attività di *Churn Prevention Pre*, simile (anche se non perfettamente sovrapponibile per le diverse modalità di espletamento del servizio) a quella espletata dai ricorrenti prima della riorganizzazione del 2011.

La cessione ha, pertanto, riguardato non l'intero servizio di assistenza alla clientela privata, ma solo una porzione di essa; circostanza che avrebbe imposto una specifica allegazione e dimostrazione da

¹ LEGALI CIRILLO, <http://www.legalicirillo.it/cessione-di-ramo-di-azienda-del-customer-care/>

parte della cedente dell'autonomia organizzativa delle attività cedute. Le deduzioni difensive di Fastweb non paiono essere sufficienti, siccome si limitano alla appartenenza dei lavoratori alle singole attività oggetto di cessione, senza accompagnare con alcuna specifica spiegazione o dimostrazione la loro tesi finalizzata a comprovare la capacità degli stessi di produrre in autonomia uno specifico servizio.

Su questo punto è opportuno evidenziare che la cessione ha riguardato essenzialmente il solo personale addetto a parte delle attività di *Customer Care*, con le connesse passività ed obbligazioni, essendo le immobilizzazioni materiali limitate ai computers (*hardware*) in uso ai dipendenti, cioè a quelli che possono considerarsi alla stregua di ordinari strumenti di lavoro. Di fatto ciò che consente di "qualificare" il computer quale bene specificamente destinato all'espletamento di una determinata attività lavorativa, è il *software*, ovvero l'insieme dei programmi informatici che consentono ai dipendenti, specie nell'ambito dei servizi di assistenza finalizzati alla gestione ed alla risoluzione delle attivazioni delle reti di telefonia, di perseguire e compiere le proprie funzioni.

Viceversa, nel caso in esame, è evidente che i sistemi applicativi utilizzati dai ricorrenti per espletare la funzione Traslochi e Subentri non sono stati oggetto di cessione, avendo mantenuto la cedente, Fastweb, sia la proprietà degli stessi che la relativa attività di gestione e manutenzione»

CONCLUSIONI

Obiettivo di questo elaborato è stato evidenziare la complessa dottrina e giurisprudenza che circonda un aspetto fondamentale delle imprese, che siano essi di ridotte o notevoli dimensioni.

Abbiamo potuto vedere come il sistema legislativo, sia italiano che comunitario, affrontano, da un punto di vista giuridico, e tutelano l'azienda e come, nonostante la notevole trattazione presente in materia d'azienda e trasferimento d'azienda, molti siano ancora i dubbi e gli scambi d'opinione che possono sorgere da questa materia.

Inoltre, si è potuto evidenziare come, nonostante l'attenzione prestata dal legislatore nel delineare le nozioni e gli obblighi legati all'azienda e al suo trasferimento, notevoli siano ancora i dubbi che circondano questo argomento, e come eventuali errori nell'applicazione corretta della giurisprudenza in merito, possano portare a instabilità che colpiscono, direttamente ed indirettamente, sia l'imprenditore cedente e cessionario che gli eventuali lavoratori appartenenti all'azienda o al suo ramo ceduto.

Introducendo poi, anche se brevemente, il concetto di esternalizzazione, si è potuto dare uno sguardo a una pratica sempre più frequente in ambiti di imprese e società multinazionali, come di fatto è l'*outsourcing*.

L'aumentare di frequenza di queste pratiche non può non essere altro che la conseguenza di un processo, più sviluppato, di cambiamenti economici e sociali che impongono al legislatore, italiano e comunitario, il bisogno di prestare maggiore impegno e attenzione al rispetto delle norme da parte di questi grandi operatori economici, che costantemente richiedono una sempre più maggiore un'opera di vigilanza.

Tuttavia, le diversità tra i vari sistemi economici e giuridici che coinvolgono l'azienda, non solo all'interno del territorio italiano, ma anche comunitario, solo l'elemento determinante e promotore di

un desiderio di creazione di un sistema universale e capace di adattarsi alla moltitudine di casistiche presenti nel mondo reale dell'economia.

Un sogno sicuramente utopico e non realizzabile, ma la quale aspirazione è fondamentale al fine dello sviluppo ed evoluzione di un sistema giuridico che possa rispecchiare ed adattarsi, quanto più, al mondo della realtà economica in cui esistiamo.

BIBLIOGRAFIA

ALPA G., *Manuale di diritto privato*, Vicenza, 2017.

BALDUCCI D., *La cessione d'azienda: trasferimento del complesso aziendale o di ramo d'azienda, conferimento in società, metodi operativi per valutare l'azienda, contratto di cessione: forma, contenuto, stesura, imposte dirette e indirette, responsabilità fiscali, adempimenti contabili e amministrativi*, Milano, 1996.

CIAN M., *Trasferimento d'azienda e successione nei rapporti rappresentativi*, Torino, 1999.

CIAN M., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2019

COSIO R., *Discipline del trasferimento d'azienda, differenziazione e unità dell'ordinamento giuridico*, Milano, 1995.

MOGOROVICH S., *Trasferimento d'azienda: valutazione dell'azienda, valore di avviamento, aspetti legali e fiscali della cessione dell'azienda*, Torino, 1996.

MUSAIO A., *Il trasferimento di ramo d'azienda: aspetti di valutazione*, Milano, 2002.

SANTA MARIA A., *Diritto commerciale comunitario*, Milano, 1990.

VINCI C. - GAGLIARDI M., *Il trasferimento d'azienda, raccolta di casi pratici in materia civile, amministrativa e tributaria*, Milano 1984.

SITOGRAFIA

FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO,

<https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=29/2905&mn=3>

LEGALI CIRILLO, <http://www.legalicirillo.it/cessione-di-ramo-di-azienda-del-customer-care/>

STUDIO LEGALE RICCARDO RIVA, <https://www.studiolegaleriva.it/public/rapporto-lavoro-trasferimento-azienda>